

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 181 DEL 20.12.2011

OGGETTO: “APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE IN VIA V. VENETO”.

LA GIUNTA COMUNALE

L’Assessore ai Lavori Pubblici relaziona in merito all’argomento;

Premesso che, al fine di migliorare il collegamento viario tra le frazioni di Nibionno e Tabiago/Cibrone, mantenendo il collegamento ciclo-pedonale tra le stesse e riducendo nel contempo i disagi e i pericoli legati ad una viabilità inadeguata nel tratto di Via Veneto compreso dall’incrocio con la strada che conduce alla località Mongodio all’incrocio con la Via California, si rende necessario e urgente valutare la possibilità di realizzare un nuovo sovrappasso ciclopedonale sulla S.S. 36 affiancato all’esistente (sul quale verrebbe pertanto ripristinato il doppio senso di marcia per gli autoveicoli,) raccordandolo ai già presenti tratti di viabilità dedicati a pedoni e ai cicli;

Richiamata pertanto la successiva proposta preliminare trasmessa all’ANAS Spa di Milano, con nota del 26/07/2011 prot. n. 9551 ed il riscontro alla stessa pervenuto da ANAS in data 14/10/2011 prot. n. 12919 con la quale viene richiesta specifica documentazione per il prosieguo dell’istruttoria ed il rilascio del parere di competenza;

Richiamato altresì il programma triennale opere pubbliche 2012-2014, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 13/10/2011, nel quale si prevede, per l’annualità 2013, la realizzazione di una passerella ciclopedonale a scavalco della S.S. 36 in corrispondenza della Via Veneto, per un importo totale stimato pari ad Euro 500.000,00;

Considerato pertanto che per il prosieguo della pratica si è ritenuto necessario, valutata la complessità dell’opera di cui trattasi, avvalersi di un professionista esterno che, per economicità, convenienza ed urgenza, sia qualificato rispetto alla complessità dell’obiettivo proposto;

Richiamata pertanto la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 184 del 07.12.2011 con la quale si è affidato al Dott. Ing. Pozzi Massimo di Pescate, l’incarico professionale relativo all’esecuzione del rilievo topografico e redazione di studio di fattibilità, completo di tutti gli elaborati richiesti da ANAS Spa, inerenti la realizzazione di un nuovo sovrappasso ciclopedonale sulla SS 36 in corrispondenza della Via V. Veneto per un importo di Euro 2.768,48 (C.I. 4% e IVA 21% compresi);

Visto l’allegato studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un sovrappasso ciclopedonale in Via V. Veneto, redatto dal Dott. Ing. Pozzi Massimo di Pescate, presentato in data 09.12.2011 prot. n. 15562 e ritenuto di doverlo approvare;

Visto l’art.14, comma 1 del D.P.R. 207/2010;

Visto l’art. 128, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce lo studio di fattibilità e i documenti preliminari all’avvio della progettazione, ed in particolare il comma 6, secondo il quale l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale dei lavori pubblici è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità;

Considerato che, a norma del comma15 dell’art. 9 della L.R. 12/2005 “la realizzazione di strutture pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificatamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata dal consiglio comunale”;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera b) del T.U. n. 267 del 18.08.2000 il quale non comprende, fra gli atti attribuiti al Consiglio Comunale, l’approvazione dello studio di fattibilità dei lavori pubblici e pertanto tale approvazione è di competenza della Giunta Comunale;

Vista la determinazione n. 14 del 30.03.2000 con la quale l’Autorità di Vigilanza precisa che appartiene alla Giunta la competenza ad approvare gli studi di fattibilità, nell’ambito delle funzioni di detto organo;

Ritenuto lo studio di fattibilità conforme alle indicazioni del D. Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006 e del D.P.R. 207/2010 e rilevato che l'importo dell'intervento di realizzazione di un sovrappasso ciclopedonale in Via V. Veneto ammonta indicativamente ad Euro 290.000,00= escluse IVA e somme a disposizione;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare lo studio di fattibilità relativo agli interventi di realizzazione di un sovrappasso ciclopedonale in Via V. Veneto, redatto dal Dott. Ing. Pozzi Massimo di Pescate, presentato in data 09.12.2011 prot. n. 15562, dell'importo stimato indicativamente in € 290.000,00= escluse IVA e somme a disposizione, studio di fattibilità allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Consiglio Comunale, con successiva deliberazione motivata, provvederà ad autorizzare la realizzazione della struttura pubblica in oggetto, non prevista nel vigente Piano dei Servizi del PGT, a norma del comma 15 dell'art. 9 della L.R. 12/2005;
- di dare atto infine che la Giunta Comunale, con successiva deliberazione, procederà ad approvare il progetto preliminare ed il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Elena Molteni – Responsabile Area Tecnica del Comune di Nibionno;
- di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:
 - Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
 - oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971;
- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---